

CONTRATTO DI APPALTO

Codice CIG: 8336155CB7

TRA

FONDIRIGENTI – Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Ing. Carlo Poledrini, con sede in Roma, Viale Pasteur, 10, C.F. 97141810586 (nel prosieguo anche *Committente*)

E

..... in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. signor nato a (:) il , con sede in (:) Via P.IVA e C.F. (nel prosieguo anche *Aggiudicatario*)

Premesso che

- con Determina n. 73 del 24/6/2020 è stato disposto l'avvio di una procedura aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 9, e 60, d.lgs. 50/2016 (nel prosieguo anche Codice dei contratti o CdC), per l'aggiudicazione di un contratto di appalto per l'analisi dei fabbisogni per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e della *blockchain*;
- alla luce delle valutazioni della Commissione giudicatrice, in data, il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha aggiudicato l'appalto in favore di
- in data, è stata verificata la continuità nel possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara con esito positivo;
- il Codice identificativo gara (CIG) è 8336155CB7.

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1

Valore giuridico delle premesse e degli allegati

1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

ARTICOLO 2

Oggetto del Contratto

1. Fondirigenti affida a che, come sopra rappresentata, accetta, l'appalto relativo all'analisi dei fabbisogni per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e della *blockchain* che consiste nelle attività descritte nell'Avviso di gara ed a cui corrispondono i servizi articolati nell'offerta formulata in sede di gara.

2. Al fine di garantire gli elementi di scientificità e significatività della ricerca, l'Aggiudicatario si obbliga a coinvolgere nelle attività :::: imprese di cui almeno ::::: per cento aderenti al Fondo.
3. In relazione alle modalità di realizzazione dell'evento per la diffusione dei risultati, l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare nell'iniziativa la presenza dei rappresentanti del Fondo e una comunicazione ad elevato impatto per la migliore promozione presso il pubblico degli stakeholder degli esiti della ricerca eseguita.
4. Il mancato ovvero l'inesatto adempimento degli obblighi di cui ai commi che precedono potrà determinare l'applicazione della penale di cui all'art. 12.

ARTICOLO 3

Decorrenza e Durata

1. Fermo l'esercizio delle facoltà di recesso l'esecuzione del contratto dovrà completarsi nel termine di dodici mesi dalla sottoscrizione.
2. Anche in considerazione dei provvedimenti governativi emanati a fronte dell'emergenza Covid-19, su specifica richiesta dell'aggiudicatario, il committente potrà concedere una proroga del termine di cui al comma che precede.
3. Inoltre, in funzione delle mutate condizioni di contesto, previa specifica richiesta dell'aggiudicatario è in facoltà del committente modificare l'oggetto del contratto.

ARTICOLO 4

Obblighi dell'Aggiudicatario

1. L'Aggiudicatario è responsabile, a tutti gli effetti di legge, del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta ed esatta esecuzione del contratto, restando inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da lui esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
2. L'Aggiudicatario è responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ed assume l'obbligo di applicare tutte le norme vigenti e di adottare tutti i comportamenti, le misure e le cautele necessarie ai fini di un'efficace prevenzione degli infortuni sul lavoro e di incidenti al proprio personale e a terzi in genere.
3. Con la sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario dichiara che non è necessario far riferimento alla normativa europea e nazionale in materia di Aiuti di Stato per nessuna delle attività rientranti fra i servizi oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 5

Responsabili di Progetto

1. L'Aggiudicatario nomina un Responsabile di progetto al quale affida le mansioni di supervisione e coordinamento delle attività svolte nell'esecuzione del servizio dandone comunicazione al Committente.

2. Il Responsabile di progetto rappresenta il referente unico del corrispondente Responsabile di progetto nominato dal Committente e assicura, tra l'altro, la necessaria assistenza consulenziale al Committente al fine di definire le interazioni con sistemi di organizzazioni sociali, enti ed istituzioni.
3. Il Responsabile di progetto nominato dal Committente potrà verificare in ogni momento lo stato di avanzamento delle attività e l'adeguatezza delle soluzioni tecniche implementate, valutando l'esigenza di eventuali modifiche o variazioni rispetto alle specifiche tecniche contrattuali.

ARTICOLO 6

Normativa di riferimento

1. Nello svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, l'Aggiudicatario deve fare riferimento alla normativa europea ed alla normativa nazionale applicabile nel settore in cui opera il Committente.
2. Dovranno, comunque, essere presi in debita considerazione tutti i documenti informativi od orientativi, le direttive, le istruzioni e gli altri atti – comunque denominati – adottati od adottandi, con riferimento alle attività ed adempimenti di cui trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia.

ARTICOLO 7

Disciplina contrattuale del rapporto

1. Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, che si applicheranno, in casi di discordanza, nell'ordine qui appresso indicato:
 - il presente Contratto d'appalto;
 - l'Avviso di gara;
 - l'Offerta tecnica e l'Offerta economica presentate dall'Aggiudicatario (All. 1 e 2);
 - le norme ed i documenti richiamati nel presente contratto e nei documenti sopra menzionati.
2. I predetti documenti ed elaborati, unitamente al Codice Etico di Fondirigenti, sono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e l'Aggiudicatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte

ARTICOLO 8

Esatta conoscenza del servizio da eseguire

1. L'Aggiudicatario dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura ed attenzione l'Avviso, nonché gli atti, i provvedimenti, le circolari ed i documenti ivi richiamati e di essersi reso conto esattamente del servizio da eseguire, delle sue

particolarità nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del medesimo.

ARTICOLO 9

Luogo di esecuzione del contratto

1. Compatibilmente con l'oggetto del contratto è in facoltà dell'Aggiudicatario selezionare il luogo di adempimento del contratto.

ARTICOLO 10

Variazioni del servizio

1. È esclusa qualsiasi variante e/o modifica del presente contratto in corso di esecuzione, se non nei casi e nei modi espressamente previsti dall'art. 106 CdC. In ogni caso, il Committente avrà facoltà di disporre modifiche al presente contratto sulla base di sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge o regolamento.
2. È in facoltà del Committente introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che ritenesse opportune ai fini della buona riuscita e della funzionalità della prestazione inerente il servizio, senza che l'Aggiudicatario possa, per ciò solo, far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta nonché in ordine a richieste di maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto.
3. È, inoltre, in facoltà del Committente apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo previsto, che l'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto, senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni rese.
4. L'Aggiudicatario non potrà, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dal Committente.
5. Qualora venisse disposta una modifica del presente contratto, nei casi e nei modi di cui al presente articolo, la stessa potrà essere realizzata esclusivamente con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle parti.
6. Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata dell'inadempimento o ritardo nell'adempimento delle previsioni o delle obbligazioni previste ai sensi del presente contratto non potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia definitiva all'efficacia delle dette previsioni od obbligazioni corrispondenti.

ARTICOLO 11

Corrispettivo dell'appalto – Modalità di pagamento

1. Il corrispettivo dell'appalto è pari a euro **.000 (mila/00)**, Iva esclusa, così come risultante a seguito del ribasso percentuale offerto dall'Aggiudicatario nel corso della procedura.
2. Il corrispettivo di cui al presente articolo si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrenti per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte.
3. Non si procederà alla revisione prezzi, né troverà applicazione al presente contratto l'art. 1664, primo comma, del codice civile.
4. Il corrispettivo verrà richiesto mediante presentazione di fatture che saranno emesse su base mensile o trimestrale (marzo, giugno, settembre, dicembre), in funzione di un avanzamento lavori documentato con le attività svolte.
5. La fattura dovrà essere inviata all'indirizzo **fatturazione.fondirigenti@pec.it** e riportare il codice CIG e l'IBAN indicato al successivo comma. Il codice da utilizzare per la fatturazione elettronica è il seguente: SDI 00000000 (7 volte zero). Una copia della fattura (cd. "fattura di cortesia") dovrà essere altresì inviata a **maccherani@fondirigenti.it**.
6. I pagamenti saranno corrisposti entro 30 giorni, fine mese, data fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a ::::: acceso presso ::::: S.p.A. codice IBAN ::::: e riporteranno espressamente, ai fini della tracciabilità dei flussi, l'indicazione del codice CIG

ARTICOLO 12

Penali

1. Fatto salvo l'incameramento della garanzia definitiva, ed il risarcimento del maggior danno, nel caso di inadempimento del contratto, incluso il mancato raggiungimento del target individuato nell'art. 2 del presente Contratto, è in facoltà del Committente l'applicazione di una penale entro il massimo del 10 %.

ARTICOLO 13

Proprietà intellettuale e diritti di privativa

1. Il Committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Aggiudicatario abbia usato, nell'attuazione del servizio, oggetto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'Aggiudicatario, pertanto, si assume tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti, marchi, diritti di autore ed ogni genere di privativa altrui, sollevandone espressamente il Committente.
2. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi rivendicazione, azione o questione di terzi, di cui al comma precedente, di cui sia venuto a conoscenza.

3. L'Aggiudicatario, pertanto, s'impegna a garantire, manlevare e tenere indenne, senza limitazione alcuna ed a proprie spese, il Committente contro tali rivendicazioni o azioni facendosi carico di tutti gli eventuali costi, danni ed onorari dei legali posti a carico del Committente in qualsiasi di tali rivendicazioni o azioni, fermo restando che l'Aggiudicatario ha il diritto di essere sentito circa l'eventualità di tali rivendicazioni o azioni. Il Committente può svolgere a spese dell'Aggiudicatario tutte le azioni e le iniziative che potranno essere ragionevolmente richieste in relazione alle transazioni o difese correlate alle già menzionate rivendicazioni o azioni.
4. L'Aggiudicatario cede al Committente il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato in esecuzione del presente contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Aggiudicatario o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. Il Committente potrà, pertanto, senza restrizione alcuna, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dal Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
5. L'Aggiudicatario si obbliga espressamente a fornire al Committente tutta la documentazione ed il materiale necessari all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore di Fondirigenti o in eventuali registri od elenchi pubblici.
6. Tutta la documentazione inerente l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Aggiudicatario in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di Fondirigenti che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Aggiudicatario nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Fondirigenti.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Fondirigenti avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del successivo art. 20 del presente contratto.

ARTICOLO 14

Utilizzo del nome e degli altri segni distintivi di Fondirigenti.

1. L'Aggiudicatario s'impegna ad assicurare che tutte le misure di informazione e comunicazione relative alle attività oggetto del presente Contratto consentano di riconoscere che le stesse sono state realizzate grazie al finanziamento, sotto forma di corrispettivo, da parte di Fondirigenti. A tal fine, previa condivisione delle modalità di utilizzo con il Committente, e nel rispetto del manuale di Brand Identity allegato l'Aggiudicatario è obbligato a riportare su tutte le suindicate misure di informazione e comunicazione il logo Fondirigenti, insieme a un riferimento al Fondo stesso. L'Aggiudicatario è, inoltre, obbligato a collocare nel frontespizio di qualsiasi materiale informativo nonché nelle pubblicazioni, preferibilmente in alto e in orizzontale, il logo Fondirigenti.
2. Nel corso dell'attuazione del presente Contratto, l'Aggiudicatario deve altresì informare il pubblico del finanziamento ricevuto, sotto forma di corrispettivo, da parte di Fondirigenti per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso. A tal fine, l'Aggiudicatario è obbligato a:
 - pubblicare, sul proprio sito *web*, una breve descrizione delle attività da realizzare, comprensiva delle finalità da raggiungere e dei risultati ottenuti, evidenziando il finanziamento del contratto da parte di Fondirigenti;
 - assicurare che coloro che parteciperanno alle attività oggetto del presente Contratto siano adeguatamente informati in merito al finanziamento delle stesse da parte di Fondirigenti.
3. L'Aggiudicatario è obbligato ad apporre su qualsiasi documento, relativo all'attuazione del presente Contratto una dichiarazione da cui risulti che l'attività svolta è finanziata da Fondirigenti.
4. Al di fuori di quanto necessario per l'adempimento del presente Contratto e di quanto espressamente previsto nei commi 1, 2 e 3 della presente disposizione, all'Aggiudicatario è fatto divieto di utilizzare il nome e qualsiasi altro segno distintivo di Fondirigenti. In particolare, all'Aggiudicatario è fatto divieto di utilizzare il nome e qualsiasi altro segno distintivo di Fondirigenti, nella misura in cui il loro utilizzo:
 - a) crei l'impressione o presunzione che vi sia un legame tra chi li utilizza e Fondirigenti, qualora tale legame non sussista;
 - b) induca il pubblico a credere che chi utilizza il logo benefici del sostegno finanziario, della sponsorizzazione, dell'approvazione o del consenso di Fondirigenti, quando ciò non corrisponda alla realtà;

- c) sia legato a un obiettivo o attività incompatibile con le finalità e i principi guida di Fondirigenti oppure sia altrimenti illecito.
5. L'Aggiudicatario è responsabile che tutti gli obblighi e i divieti di cui alla presente disposizione siano correttamente rispettati dai propri subappaltatori, dipendenti e collaboratori di qualsiasi genere di cui dovesse servirsi nello svolgimento delle proprie attività.

ARTICOLO 15

Sospensione e proroghe

1. Nei casi e nei modi di cui all'art. 107 CdC, il Committente può disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata all'Aggiudicatario con apposito verbale, qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si rendesse necessaria o opportuna per ragioni di necessità o di pubblico interesse ovvero qualora la sospensione si rendesse necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possano essere imputabili all'Aggiudicatario. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordinerà la ripresa delle attività.
2. In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente indicato, l'eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell'Aggiudicatario, accertata dal Committente, qualora si protrasse per oltre 15 (quindici) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 20 del presente contratto.
3. Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, anche se derivanti da fatti o responsabilità di soggetti terzi, non attribuisce all'Aggiudicatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico.
4. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell'art. 1469 del Codice Civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.

ARTICOLO 16

Verifica stati avanzamento e controllo attività

1. Nella fase di esecuzione del contratto il Committente si riserva la più ampia facoltà di verificare in ogni momento e anche senza preavviso che l'esecuzione del servizio avvenga in conformità alle specifiche richieste ed alle previsioni contrattuali.
2. L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Aggiudicatario dai propri obblighi e dalle responsabilità; pertanto, qualora, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non corrispondenza delle modalità di esecuzione del servizio alle prescrizioni contrattuali, l'Aggiudicatario deve provvedere a sua cura e

spese al tempestivo adempimento di tutte le prescrizioni ordinate dal Committente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni di contratto, nonché al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Committente.

3. Fermo quanto sopra, qualora durante lo svolgimento del servizio il Committente accertasse che lo stesso non risultasse eseguito a perfetta regola d'arte o in difformità rispetto alle norme ed alle specifiche indicate nel contratto, lo stesso provvederà ad intimare all'Aggiudicatario di adempiere a quanto necessario entro un termine determinato.
4. Qualora l'Aggiudicatario non ottemperasse a quanto ordinato nel termine fissato, il Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, a norma del successivo art. 20.
5. La rendicontazione prevede la consegna della documentazione prevista nell'Avviso di gara.

ARTICOLO 17

Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito - Subappalto

1. È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario cedere ad altri l'esecuzione di tutto o parte del presente contratto. La violazione di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 20, con rivalsa sulla garanzia presentata, e l'Aggiudicatario sarà obbligato a risarcire al Committente tutti gli oneri e i danni che lo stesso dovesse subire per l'esecuzione, in proprio o a mezzo di soggetti terzi, dei servizi oggetto del presente contratto e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempimento dell'Aggiudicatario stesso.
2. L'Aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte del Committente e dunque non avrà effetto alcuno nei confronti del Committente salvo che consti l'espressa accettazione, per iscritto, di quest'ultimo. È fatto, altresì, divieto all'Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. Fino al 31/12/2020, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, l'Aggiudicatario può ricorrere al subappalto per un importo non superiore al 40% dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 18

Riservatezza

1. L'Aggiudicatario assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio, di non divulgarli se non previsto nell'oggetto del contratto e di non farne oggetto di sfruttamento e s'impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi

titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati per i due anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. Il mancato adempimento di tale obbligo costituirà colpa grave e potrà essere considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo art. 20, fermo restando che l'Aggiudicatario si obbliga a garantire, tenere indenne e manlevato il Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall'inadempimento dell'obbligo di riservatezza da parte dell'Aggiudicatario stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.
3. L'Aggiudicatario si obbliga a svolgere la prestazione in conformità al Codice Etico adottato dalla Fondazione e disponibile sul sito istituzionale.

ARTICOLO 19

Trattamento dei dati personali di cui il Committente è Titolare

1. Per l'esecuzione delle attività di cui al presente contratto, l'Aggiudicatario, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679 (d'ora innanzi "Regolamento"), è designato Responsabile del trattamento dei dati personali connessi con, e strettamente necessari per, l'esecuzione del presente contratto.
2. A tal fine, il Committente fornisce le seguenti istruzioni:
 - a) il trattamento avverrà rispettando i principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dal Regolamento;
 - b) il Responsabile fornirà a tutti gli interessati, al momento della raccolta dei dati, le informazioni previste dall'art. 13, incluso quelle necessarie per l'esercizio dei diritti previsti agli art. 15 e seguenti del Regolamento;
 - c) il Responsabile non effettuerà trasferimento dei dati personali trattati in relazione al presente contratto al di fuori dell'Unione europea se non previa autorizzazione scritta del Committente;
 - d) qualora il Responsabile debba ricorrere ad altro Responsabile per effettuare le attività di trattamento, informerà preventivamente il Committente di tale necessità;
 - e) il Responsabile adotterà misure tecniche ed organizzative per dare seguito alle eventuali richieste di esercizio dei diritti degli interessati ex art. 15 e seguenti del Regolamento;
 - f) il Responsabile adotterà le misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento;
 - g) il Responsabile informerà il Committente, senza ingiustificato ritardo, di eventuali violazioni di dati personali secondo quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento;

- h)* il Responsabile, concluso il contratto, cancellerà al più presto possibile e comunque entro dodici mesi, tutti i dati personali raccolti per l'esecuzione delle attività di trattamento previste dal presente contratto;
 - i)* il Responsabile metterà a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 28 del Regolamento e consentirà e contribuirà alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Committente o da un altro soggetto incaricato;
 - j)* il Responsabile dovrà qualificare opportunamente i soggetti che concorrono al trattamento, provvedendo alla loro designazione formale e prescrivendo le istruzioni di trattamento, conformi al Regolamento e al presente articolo. Inoltre, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008" pubblicato sulla G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008, l'Aggiudicatario deve rispettare tutti gli adempimenti correlati al provvedimento in parola.
3. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo art. 20, fermo restando che il Responsabile si obbliga a garantire, tenere indenne e manlevato il Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall'inadempimento degli obblighi medesimi da parte del Responsabile stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 20

Risoluzione del contratto

1. È in facoltà del Committente dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:
- a)* nell'ipotesi di applicazione della penale di cui all'art. 12;
 - b)* nell'ipotesi prevista dal precedente art. 15 di ingiustificata sospensione del servizio protratta per oltre 15 giorni;
 - c)* qualora l'Aggiudicatario non ottemperasse a quanto ordinato nel termine fissato di cui al precedente art. 16;
 - d)* nel caso di inadempimento previsto dal precedente art. 16 comma 5;
 - e)* qualora risultasse accertato il mancato rispetto della disciplina regolante la cessione del contratto ed il subappalto di cui al precedente art. 17;
 - f)* nell'ipotesi prevista nel precedente art. 18;

- g)** in caso di liquidazione dell'Aggiudicatario, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso di fallimento o di altra procedura concorsuale ad esso equiparata;
 - h)** in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Aggiudicatario in sede di gara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
 - i)** nel caso di perdita da parte dell'Aggiudicatario dei requisiti di carattere generale per l'esecuzione di contratti pubblici;
 - j)** nel caso in cui il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 CdC;
 - k)** nel caso in cui siano state apportate modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. b), c) ed e), ovvero comma 2, lett. a) e b), CdC, oltre le soglie indicate dall'art. 106 CdC stesso;
 - l)** in ogni altro caso previsto dal presente contratto o dalla normativa vigente.
2. Inoltre, il Committente dispone la risoluzione del presente contratto qualora:
- m)** nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
 - n)** nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 CdC.
3. Qualora il RUP accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti all'Aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Aggiudicatario abbia risposto, il Committente, su proposta del RUP, potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento della penale.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma 3, l'Aggiudicatario ritardasse indebitamente la corretta esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del presente contratto, il RUP assegnerà un termine non inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni. Fermo restando il pagamento delle penale, scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanesse, il Committente, su proposta del RUP, potrà risolvere il contratto.
5. Fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi dal Committente, nel caso di risoluzione del contratto l'Aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il Committente, inoltre, sarà legittimato ad escutere la garanzia definitiva.

ARTICOLO 21

Recesso del contratto

1. Il Committente può recedere dal presente contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo della prestazione non eseguita, da calcolarsi nel rispetto dell'art. 109 del Codice.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Aggiudicatario da parte del Committente da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Committente prenderà in consegna i servizi e verificherà la regolarità dei servizi già eseguiti.

ARTICOLO 22

Controversie

1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relative all'esecuzione del contratto non consentirà all'Aggiudicatario di sospendere la prestazione né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.
2. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Roma.

ARTICOLO 23

Trasparenza e Tracciabilità

1. L'Aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 105, commi 2, 7, 9, CdC, dall'art. 3, comma 1, della l. 136/2010, dell'art. 80, comma 5, lett. h), CdC, in ordine al divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della l. 55/1999, nonché al rispetto della clausola T&T (Trasparenza e Tracciabilità). In merito, l'Aggiudicatario si obbliga a:
 - a) comunicare al Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate al Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 2, periodi quinto e sesto, CdC;
 - b) depositare il contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Aggiudicatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del

subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, ai sensi dell'art. 105, comma 7, primo periodo, CdC;

- c) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. 136/2010, ai sensi dell'art. 105, comma 9, CdC;
- d) comunicare l'eventuale iscrizione in elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*, di cui all'art. 1, commi 52 e segg., l. 6 novembre 2012, n. 190, al D.P.C.M. 18/04/2016 e disciplina correlata inerenti i controlli antimafia nei confronti di operatori economici operanti in settori maggiormente esposti a rischi di infiltrazione mafiosa), la Prefettura competente, l'attività imprenditoriale di iscrizione tra quelle elencate all'articolo 1, comma 53, della citata L. 190/2012 e decreti interministeriali correlati, il termine di scadenza di efficacia dell'iscrizione, nonché a trasmettere un aggiornamento nel caso di variazione di una o più delle informazioni comunicate, entro 30 giorni dalla variazione stessa;
- e) inserire in tutti in contratti e subcontratti, in corso o da stipulare, la presente clausola di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità.

ARTICOLO 24

Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'esecuzione dei servizi deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008.

ARTICOLO 25

Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

1. Il funzionamento, i poteri e le competenze del RUP nella fase di esecuzione del presente contratto sono disciplinati dalle leggi vigenti, dagli atti di gara nonché dal presente Contratto, con particolare riguardo ai poteri di vigilanza e controllo sull'attività dell'Aggiudicatario.
2. La funzione di RUP è affidata al Direttore di Fondirigenti, Dott.ssa Costanza Patti.

ARTICOLO 26

Elezione di Domicilio e Comunicazioni

1. Agli effetti del presente contratto, l'Aggiudicatario elegge domicilio in Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

2. Tutte le comunicazioni previste dal presente contratto dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
 - a. se al Committente, PEC fondirigenti@postecert.it ,
 - b. se all'Aggiudicatario, PEC :..... .
3. Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento della PEC.

ARTICOLO 27

Spese contrattuali – IVA – Registrazione

1. Il presente contratto avente oggetto prestazioni soggette ad IVA è soggetto all'imposta di bollo.
2. In caso d'uso, ogni onere fiscale dovuto per la registrazione del contratto sarà a carico dell'Aggiudicatario e dovrà essere integralmente rimborsato al Committente.

ARTICOLO 28

Consenso al trattamento dei dati personali delle Parti

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli art.15 e seguenti della citata normativa.
2. Il Committente tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

ARTICOLO 29

Clausola di leale collaborazione

1. Le Parti si impegnano a concludere ogni ulteriore atto di attuazione, integrazione e precisazione del presente contratto, che, nel comune interesse e vantaggio, consenta la più sollecita, sicura ed economica realizzazione dello stesso.

ARTICOLO 30

Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, i documenti come indicati di seguito:
 - a. Avviso di gara;

- b.** Offerta tecnica;
- c.** Offerta economica;
- d.** Garanzia definitiva;
- e.** Codice Etico di Fondirigenti;
- f.** Manuale di Brand Identity.

ARTICOLO 31

Norma di rinvio dinamico

1. Per tutto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono le prescrizioni e le disposizioni delle vigenti norme in materia di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché quelle in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e ogni altra legge, norma, piano e/o disposizione inerenti l'appalto oggetto del presente contratto, oltre documentazione della procedura, quesiti, aggiudicazione e controdeduzione fornite ed offerte in sede di gara.
2. In caso di difformità fra quanto previsto nel presente contratto e negli altri atti della procedura rispetto a quanto disposto dalla normativa di settore, quest'ultima prevale ai fini della disciplina del presente contratto.

Roma, 2020

..... 2020

Per il Committente

Per l'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile i seguenti articoli del presente contratto di appalto:

- art. 10 (Variazioni del servizio);
- art. 11 (Corrispettivo dell'appalto);
- art. 12 (Modalità di pagamento);
- art. 13 (Penali);
- art. 16 (Sospensione e proroghe);
- art. 17 (Verifica stati avanzamento e controllo attività);
- art. 18 (Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito - Subappalto);
- art. 21 (Risoluzione del contratto)
- art. 23 (Controversie)
- art. 27 (Elezione di domicilio e comunicazioni).

, 2020

Per l'Aggiudicatario
